



PARERE MOTIVATO
n. 181 del 20 settembre 2016

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità per Piano Urbanistico Attuativo denominato “Agrivillage Gustalia Venezia Musile”. Comune di Musile di Piave (VE)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Settembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 Settembre 2016 prot. n. 350498;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Musile di Piave con nota prot. n. 10972 del 24.06.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 248867 del 27.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Agrivillage Gustalia Venezia Musile";

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2080 del 12.07.16, assunto al prot. reg. al n.270147 del 12.07.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Si segnala che il PAI Piave (cfr. Relazione ambientale allegata alla procedura VAS - pag. 31) ha delimitato e classificato l'area in oggetto, pur esterna agli argini e quindi non appartenente al bacino idrografico del fiume Piave, quale rappresentazione fornita a mero titolo di completezza conoscitiva, così come affermato dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto con nota prot. n. 261656 del 19.06.2013, indirizzata a tutti i Comuni, ma che su tale area è cogente il PAI del bacino del fiume Sile.

- Parere n.77065 dell'8.08.16 assunto al prot. reg. al n.305583 dell'8.08.16 dell'ARPAV di Venezia che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Agrivillage Gustalia Venezia Musile" in Comune di Musile di Piave.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel piano si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione della variante, da tenere in considerazione.

**Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento a quanto riportato a pag. 18 del Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si segnala che, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 74 del 1 settembre 2015, la Regione Veneto ha adottato il nuovo Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037>.

Si ricorda inoltre l'importanza di tenere in adeguata considerazione l'impatto del traffico veicolare. Si tratta di un impatto da prevedere e considerare opportunamente nelle varie fasi attuative del Piano, alla luce delle note criticità legate al sistema infrastrutturale presente.

Si ritiene infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Inquinamento acustico

Lo studio di impatto acustico fornisce una previsione dei livelli sonori associati allo svolgimento dell'attività del centro denominato Agrivillage Gustalia Venezia Musile. Dalle stime previsionali risulta che l'impatto acustico complessivo nei confronti dei ricettori circostanti sarà tale da garantire il rispetto dei limiti di immissione e di emissione sonora vigenti. Nelle stime si è correttamente tenuto conto dei flussi di traffico potenzialmente indotti dalla nuova attività e del rumore prodotto dagli impianti tecnologici per i quali, tuttavia, per quest'ultima categoria di sorgenti, si sono dovuti considerare dati acustici di letteratura e posizioni di installazione ipotetici (per quanto ragionevoli), non essendo ancora avviata la fase progettuale. Per questo motivo al paragrafo 8 si propone l'adozione in via preventiva di interventi di contenimento del rumore, rimandandone tuttavia la definizione delle caratteristiche tecniche alla fase progettuale. A questo proposito si ritiene opportuno far presente che la progettazione degli impianti si dovrà uniformare, nella scelta delle specifiche impiantistiche e della dislocazione degli impianti, a criteri di ottimizzazione dell'impatto acustico nei confronti dei ricettori circostanti, come anche delle attività che si insedieranno nel nuovo complesso. In concomitanza alla fase progettuale, quindi una volta definiti con precisione gli aspetti relativi agli impianti tecnologici (modelli e dati acustici certificati delle macchine, posizioni di installazione, eventuali misure per il contenimento del rumore), dovrà essere predisposta una nuova valutazione dell'impatto acustico che dimostri in modo attendibile il rispetto dei limiti da parte dell'attività o che, qualora dovesse emergere la possibilità di un superamento, fornisca la descrizione dettagliata degli interventi di contenimento del rumore a cui si fa riferimento.



Per quanto riguarda la fase di realizzazione delle opere, nei cantieri si dovranno adottare misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori.

Inquinamento luminoso

Tutti gli impianti di illuminazione esterna, sia del nuovo complesso che dei relativi parcheggi e dei nuovi assi stradali sono soggetti al rispetto dei requisiti illuminotecnici indicati all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2009. Come previsto dalla medesima Legge, per ciascuno di questi impianti dovrà essere predisposto e presentato al Comune, prima della sua realizzazione, un progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni dell'articolo 7 della Legge sopra citata, che attesti il rispetto di tali requisiti.

Inquinamento elettromagnetico

In base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto in corrispondenza di ogni nuova cabina elettrica o linea a media o alta tensione in progetto.

Ai sensi della normativa vigente, distanze di prima approssimazione e fasce di rispetto dovranno inoltre essere calcolate in corrispondenza di linee e cabine già esistenti, nel caso ricadessero nell'area in oggetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto la componente ambientale "Suolo e sottosuolo" (paragrafo 3.3, pag. 45 "Analisi delle Componenti Ambientali") viene descritta solo sotto l'aspetto geologico.

Viene quindi ignorata l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) e trascurata totalmente di valutare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Inoltre si evidenzia che nella stima degli impatti, come riportato nella matrice qualitativa al par. 6.1 (pag. 108 "Stima degli Impatti") e nel commento successivo (pag. 111), l'intervento viene valutato sotto l'aspetto del consumo di suolo, ammettendo che l'impatto è "negativo ma modesto in quanto si tratta di un lotto parzialmente urbanizzato e in stato di abbandono", e sotto l'aspetto geomorfologico-geolitologico valutandone esclusivamente l'attitudine edificatoria.

Nella successiva matrice descrittiva (pag. 115 "Matrice Impatti e Mitigazioni"), gli effetti legati alla cementificazione conseguente alla realizzazione del piano non richiedono interventi di mitigazione e/o compensazione in quanto è sufficiente l'effetto positivo del recupero di un'area abbandonata, nonostante si preveda l'impermeabilizzazione totale di 35.500 mq. tanto da richiedere la costruzione di opere per la regimazione delle acque meteoriche a seguito del conseguente incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici.

A fronte di tali scelte progettuali si vuole rammentare come il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);



- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva come, per l'intervento proposto, non si sia data piena giustificazione al parziale non rispetto delle finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto producendo effetti ambientali significativi per la componente suolo debba prevederne le possibili mitigazioni/compensazioni.

Si ritiene quindi di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.

- Parere n.712 del 5.08.16 assunto al prot. reg. al n.304143 del 5.08.16 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:



Con riferimento alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui all'oggetto, la scrivente Soprintendenza,

- viste le circolari nn. 3, 5 e 6 del 19/03/2010 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, e la circolare n. 26/2012 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, finalizzate alla disciplina della materia;
- acquisita ed esaminata da documentazione inviata dalla Regione Veneto con nota del 263925 del 7-07-2016 (ns. prot.n. 8909 del 7-07-2016);
- richiamato il parere della Soprintendenza Archeologia del Veneto prot.n. 373 del 15/01/2016, afferente alla medesima localizzazione delle opere, si rappresenta quanto segue:

Nell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela né analoghi procedimenti in itinere ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza.

Si rileva tuttavia che anche il settore interessato del territorio comunale di Musile di Piave è da considerarsi a rischio archeologico e pertanto gli interventi in oggetto dovranno rispettare quanto indicato nell'art. 7.6 delle norme tecniche dello strumento urbanistico in vigore.

Ciò stante, per quanto di competenza, si ritiene non necessaria l'assoggettabilità a V.A.S. del piano in oggetto.

- Parere n.68633 del 4.08.16 assunto al prot. reg. al n.304082 del 5.08.16 della Città Metropolitana di Venezia che di seguito si riporta:

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31/03/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, apportata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4" prevede che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi le autorità competenti in materia ambientale trasmettano il loro parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare ambientale loro trasmesso da parte dell'autorità precedente.

La trasmissione al Settore Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia del rapporto ambientale preliminare del piano di cui trattasi è avvenuta con nota acquisita agli atti con prot. n° 60868 del 07.07.2016;

Dalla lettura della documentazione trasmessa e degli elaborati del PUA di cui alla delibera comunale di adozione n. 78 del 01.06.2016 si rileva che oggetto del piano urbanistico attuativo sarà la realizzazione di un intervento di trasformazione territoriale secondo il format denominato "Agrivillage".

L'impianto urbanistico previsto dal PUA prevede, per le zone del "villaggio", edifici mono e bi-piano caratterizzati da elementi architettonici, tipologici ed estetici riconducibili agli edifici ad uso agricolo della campagna veneta. In questo finto villaggio trovano posto circa 200 negozi denominati "botteghe".

Ogni blocco di negozi è caratterizzato da un portico sul fronte verso la pubblica via, aperto al pubblico, e da un corpo edificato all'interno del quale vengono esercitate le attività commerciali. L'accesso all'insediamento dei negozi avviene dai parcheggi posti ad ovest dell'intervento.

Il sistema è servito da una rete viabilistica di comparto.

A sud dell'area d'intervento si trova l'edificio dello *Sport Hub*, un corpo di fabbrica più grande degli altri, dedicato ad attività sportive al coperto (arrampicata, surf, simulatori...). Sul margine est sono previsti l'edificio per la logistica e un albergo. A fianco di quest'ultimo, la "torre totemica", che rimanda ai silos e caratterizza a distanza l'insediamento.



Anche questi edifici rimandano ad elementi architettonici della campagna veneta.

In relazione all'edificio di pregio storico-architettonico (casa Bernardo) è previsto il restauro dello stesso con destinazione a fattoria didattica.

Si riportano di seguito le osservazioni al piano urbanistico attuativo e al rapporto preliminare ambientale suddivise per 3 aree tematiche:

- ✓ Interesse degli operatori agricoli per il progetto e ricadute economiche e sociali
- ✓ Obblighi in materia di VIA
- ✓ Osservazioni al rapporto preliminare ambientale

Fattibilità del progetto e ricadute economico sociali

L'art. 46, comma 6 delle norme tecniche operative del piano degli interventi prevede per l'intero comparto una superficie di vendita a destinazione "commerciale" complessiva inferiore ai 1500 mq. Ciò in rispetto della L.R. n. 50/2012 e del regolamento n. 1 del 21 giugno 2013 che all'art.2 "criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale" esclude al comma 7, la possibilità di inserire medie e grandi superfici di vendita in aree agricole anche se degradate.

Ulteriori superfici di vendita sono quindi rese possibili solo ricorrendo alla vendita diretta dei prodotti agricoli (farmer market) secondo le modalità dettate dal D.lgs 228/2001. Per tale tipologia di vendita infatti non si applicano le disposizioni destinate alle attività commerciali.

Dalla relazione viabilistica allegata al rapporto preliminare ambientale si evince che la superficie lorda di pavimento destinata all'agroalimentare risulta essere pari a 10.977 mq.

Dal momento che la maggior parte dei negozi dell'Agrivillage risulta destinata alla vendita di prodotti agricoli secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.lgs 228/2001 e si chiede di effettuare uno studio socio economico atto a verificare l'effettiva sostenibilità economica del progetto da parte degli imprenditori agricoli a cui è rivolto il "farmer market" e a valutare le ricadute economico-sociali e ambientali sul territorio circostante, ivi comprese quelle negative (es. desertificazione dei centri storici). A tale scopo si chiede inoltre di conoscere quali e quante aziende, con i requisiti previsti dal D.lgs 228/2001, siano effettivamente o quanto meno potenzialmente, mediante analisi di mercato, interessate ad insediarsi all'interno del complesso Agrivillage.

Obblighi in materia di VIA

Si evidenzia che, pur essendo nei fatti in presenza di un parco commerciale tematico, il progetto viene sottratto dal campo di applicazione della L.R. 50/2012 e di conseguenza alla valutazione d'impatto ambientale, prevista per le grandi strutture di vendita, mediante il ricorso alla vendita diretta di prodotti agricoli di cui al D.lgs n. 228/2001.

Ciò premesso nella tavola del PUA denominata "verifica parcheggi" sono presenti due parcheggi denominati A e B ad uso pubblico con una superficie destinata agli stalli pari a mq=23.883,62. Considerando che uno stallone occupa 12,5 mq ne consegue che si hanno circa 1900 posti auto; pertanto tali parcheggi sono soggetti a verifica di VIA di competenza provinciale in quanto superiori a 500 posti auto. (allegato IV punto 7 lett. b del D.lgs 152/06 e L.R. n. 4/2016).

Si fa presente che allo stato attuale risulta sospeso presso questa Amministrazione il procedimento di verifica di VIA relativo alla strada di collegamento con la var. ss14 in attesa della conclusione del procedimento di verifica di VAS in parola.

In merito all'albergo, preso atto che i posti letto risultano inferiore a 300, si chiede di conoscerne la volumetria al fine di verificare il limite per la verifica di VIA di cui al punto 8 lett. a) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i. pari a 25.000 mc.

Osservazioni al rapporto preliminare ambientale

Modalità e tempi di realizzazione delle opere: si evidenzia che nello studio del traffico allegato al rapporto preliminare vengono riportati due scenari corrispondenti alle due fasi di realizzazione del PUA: una prima fase di attivazione di una parte delle strutture di vendita diretta, dell'hotel e realizzazione di un solo accesso al comparto sul lato nord, con una intersezione a rotatoria sulla SS 14 "Triestina"; una seconda fase con ulteriore attivazione delle strutture sportive, un incremento delle attività commerciali e la completa realizzazione delle opere viabilistiche con la realizzazione di un'intersezione a rotatoria sulla SS14 "Triestina" a nord del comparto e di una seconda rotatoria a sud sulla SS var. 14. Nella documentazione allegata al PUA invece si individuano 5 stralci senza specificare le tempistiche per la loro



realizzazione e come questi siano in relazione con le succiate fasi.

Si chiede pertanto, al fine di valutare correttamente gli impatti in fase di cantiere e di predisporre un adeguato piano di monitoraggio, di definire un cronoprogramma degli interventi. Si evidenzia inoltre che nel rapporto ambientale preliminare non sono stati considerati e valutati gli impatti generati dalla demolizione dei capannoni esistenti.

Fattoria didattica: si evidenzia che ai sensi della LR 28/2012 si intende come tale "l'azienda agricola (secondo il Codice Civile) o ittica che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara". Al di là del recupero architettonico dell'edificio non è tuttavia chiaro se sarà insediata un'azienda agricola e quale sarà l'offerta formativa aggiuntiva che si intende promuovere al fine di qualificarla come fattoria didattica.

Rumore: Si propone la realizzazione di barriere fonoassorbenti a protezione degli insediamenti di via Trento e del nodo con la var ss14 ma tali barriere non sono ancora progettate rimandando il tutto ad una successiva fase. D'altro canto non essendo ancora definita l'esatta collocazione degli impianti tecnici né la loro tipologia, il previsionale d'impatto acustico può fornire solo delle indicazioni di massima. Pertanto ad attività a regime si prescrive che venga realizzata una campagna di misurazione del rumore atta a verificare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa e qualora non siano rispettati vengano adottate soluzioni idonee per rientrare nei limiti.

Inquinamento atmosferico: lo studio di dispersione degli inquinanti dovuto al traffico generato dall'intervento, contenuto nel rapporto preliminare ambientale, evidenzia un incremento di concentrazione per gli agenti inquinanti presi a riferimento quali CO, PM10, NO2, e benzene più apprezzabile in corrispondenza dei ricettori posti sul lato sud-ovest dell'area di intervento. Data la natura e la dimensione dell'intervento l'estensore dello studio di dispersione degli inquinanti suggerisce (p.60 del rapporto preliminare ambientale) di piantare delle file di alberi sia ai lati del parcheggio che ai margini della strada di collegamento alla var. SS14 al fine di mitigare l'impatto sulla componente atmosfera unitamente all'utilizzo di asfalto fotocchimico.

Tuttavia non viene indicato né il numero di piante necessarie per mitigare l'impatto né il tipo di essenze da utilizzare rimandando il tutto ad una imprecisata successiva fase di approfondimento, che dovrà valutare le essenze arboree da utilizzare in relazione a presunte capacità di mitigazione degli inquinanti.

Fauna: nella relazione ambientale (pag. 97) e nelle mitigazioni contenute nel piano di monitoraggio ambientale (allegato IV al rapporto ambientale) si propone in maniera del tutto generica la realizzazione di ecodotti senza indicarne la loro ubicazione, tipologia e le specie che si intendono tutelare.

Energia: Nel rapporto ambientale (pag.113) viene considerato in fase di esercizio l'impatto trascurabile in quanto si evidenzia l'opportunità di scelte architettoniche e tipologie costruttive che seguano obiettivi di risparmio energetico ed aumento delle prestazioni energetiche dell'edificazione, anche attraverso l'inserimento sempre più integrale di sistemi ad energia rinnovabile. Tale affermazione tuttavia non risulta accompagnata da alcuna relazione che illustri quali siano le soluzioni adottate, i benefici attesi e il valore aggiunto rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia.

Inoltre nella relazione energetica allegata al PUA, si prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici in copertura delle unità commerciali per un valore pari a 318.5 kWp, risultando così assolto l'obbligo previsto dal D.lgs 28/2011, anzi superandolo. Si evidenzia tuttavia che non è stato riportato alcun bilancio energetico dell'intero complesso (villaggio, albergo, hub sportivo, fattoria) e pertanto non risulta possibile ricavare la percentuale di fabbisogno energetico soddisfatta dall'utilizzo di fonti rinnovabili.

Inoltre stante l'elevato fabbisogno energetico riscontrato in strutture commerciali analoghe, si chiede, al fine di garantire nel tempo una gestione energetica efficiente volta al contenimento dei consumi, di adottare un sistema di gestione dell'energia con standard di riferimento riconosciuti e un Energy manager.

Acque di dilavamento dei piazzali: si evidenzia che la superficie dedicata ai parcheggi risulta superiore a 5000 mq e pertanto le acque di dilavamento dei piazzali sono soggette alle norme di tutela del piano delle acque della Regione Veneto e necessitano di autorizzazione allo scarico. Di tale aspetto non è data alcuna evidenza nel rapporto preliminare ambientale né vengono indicati i presidi ambientali adottati.

Mitigazioni e compensazioni: Il piano di monitoraggio (allegato IV) contenuto nel rapporto ambientale illustra in maniera schematica e generica per ogni criticità individuata le misure di mitigazione e compensazione da adottare confondendo spesso i due concetti.

Le misure di mitigazione previste, riportate in parte anche a pag.119 della relazione ambientale, derivano spesso da obblighi legislativi non portando quindi alcun valore aggiunto al progetto, altre non sono adeguatamente definite e



progettate rischiando così di rimanere inattuato.

In merito alle misure di compensazione, si evidenzia che per la sottrazione di aree agricole, si prevede la creazione di aree a verde in ambiti non adiacenti al PUA, ma non vengono specificati quali siano. Si fa presente che adibire a verde un'area agricola non può essere considerata opera di compensazione alla sottrazione, una reale compensazione dovrebbe prevedere la restituzione ad suo agricolo di altre aree all'interno del territorio comunale già edificate o edificabili per un'estensione pari a quella sottratta.

Monitoraggio: in merito al piano di monitoraggio proposto si evidenzia che risulta essere alquanto generico e non specifico del PUA. A tale proposito si fa presente che non è previsto alcun monitoraggio del traffico, dei consumi energetici (suddivisi tra hub sportivo, villaggio, albergo, foresteria, fattoria didattica) degli scarichi idrici in acque superficiali, del rumore. Inoltre dal momento che gran parte dell'iniziativa è rivolta agli imprenditori agricoli (farmer market di cui al D.lgs 228/2001) risulta necessario monitorare l'effettivo utilizzo degli spazi previsti per il loro commercio al fine di verificare la risposta degli operatori all'iniziativa intrapresa.

Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemi garantiti dal suolo

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento rientrano tra le classi che caratterizzano tutta la pianura padana, presentano un discreto valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale e sono caratterizzati da limitazioni che riducono la scelta delle colture o richiedono particolari pratiche di conservazione.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria. I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 225 ai 300 mm, pari a circa 2.250-3.000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500-7.000 GJ, o circa 1.500.000-2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolute dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che filtra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni del territorio comunale può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento ricadono in classe di capacità protettiva delle acque alta, mentre per le acque di falda risulta essere moderatamente alta, inoltre hanno permeabilità da bassa a moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni che esercitano un buon effetto protettivo soprattutto nei confronti delle acque di falda.



VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 135/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il PUA riguardante la riconversione e la riqualificazione di un intervento denominato "Agrivillage Gustalia Venezia Musile", nel Comune di Musile di Piave (VE).

Pratica n. 3315

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la documentazione inviata, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 248867 del 27/06/2016;

PRESO ATTO che la Variante al Piano degli interventi, alla quale il PUA consente di dare attuazione, è stata adottata dal Consiglio Comunale di Musile di Piave con Delibera n. 65 del 14.11.2015 dal titolo "Approvazione schema di Accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23.4.2004 n. 11, relativo al contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi art. 19.8.1 del PAT (Ambito dell'allevamento dismesso da riconvertire e riqualificare di Via Triestina) - Adozione variante al Piano degli Interventi (P.I.)", a compimento del percorso avviato con il pre-accordo approvato con Delibera di Giunta n. 163 del 22.12.2014 tra il Comune di Musile di Piave ed i soggetti privati proponenti, ed approvata con delibera del C.C. nr. 14 del 15 aprile 2016;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Francesco Finotto, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 527233 del 28/12/2015 relative all'Accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 in variante al Piano degli Interventi (P.I.) - Riconversione e riqualificazione dell'allevamento dismesso in Via Triestina, nel Comune di Musile di Piave (VE);

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che Variante al PI prevede:

- la classificazione di parte del Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi come zona D3/3;
- la localizzazione del perimetro di una scheda norma con carature urbanistiche predefinite comprendendo la viabilità di relazione con Via Triestina;
- la conferma della destinazione agricola di parte del corridoio ecologico compreso nel contesto territoriale nel quale è localizzato un fabbricato rurale tutelato, destinato a fattoria didattica;
- la localizzazione del tracciato di raccordo sia con la Superstrada Meolo-Jesolo, sia con Via Emilia;
- la realizzazione della nuova rotatoria sulla Treviso Mare comprensiva delle bretelle di immissione ed emissione, così come definita dal progetto della Superstrada Meolo-Jesolo;
- la modifica agli articoli delle Norme di Attuazione del PI per introdurre in maniera coordinata i contenuti dell'accordo di Pianificazione;



VERIFICATO che gli interventi del presente PUA sono quelli previsti con l'Accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 in variante al Piano degli Interventi (P.I.) - Riconversione e riqualificazione dell'allevamento dismesso in Via Triestina;

PRESO ATTO del parere motivato n. 59 del 22.03.2016 della Commissione Regionale VAS;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intero complesso;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22400 - Altre colture permanenti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Musccardinus avellanarius*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;



RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA riguardante la riconversione e la riqualificazione di un intervento denominato "Agrivillage Gustalia Venezia Musile", nel Comune di Musile di Piave (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Muscardinus avellanarius*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Musile di Piave, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 135/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 settembre 2016, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Agrivillage Gustalia Venezia Musile" nel Comune di Musile di Piave, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009



- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Agrivillage Gustalia Venezia Musile" nel Comune di Musile di Piave, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/11/13

Il presente parere si compone di 13 pagine